



ORDINANZA n. 27

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ESERCIZI SIMILARI E ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1, recante il Testo Unico in materia di Commercio, e in particolare l'articolo 116 in tema di orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che attribuisce agli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la facoltà di determinare gli orari di apertura del proprio esercizio nel rispetto delle norme di legge e dei criteri emanati dai Comuni.

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.23 del 29/11/2008. ad oggetto: "Approvazione del Piano Comunale e Regolamento in materia di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 55 L.R. 1/2007".

CONSIDERATO che in data 20 novembre 2008 prot.9959 e prot.9939 erano state regolarmente convocate le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti per la consultazione in data 24 novembre 2008 prevista dalla L.R. n. 1/2007.

VISTO in particolare l'art. 13 - Orari del Regolamento di attuazione del Piano Commerciale di Portofino a tenore del quale "La disciplina relativa agli orari di vendita e di somministrazione è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto della legge regionale 1/2007 e del d. lgs 267/2000".

VISTI i pareri del Ministro dell'Industria e Commercio n. 190808 del 30.12.1993 e 192308 del gennaio 1994 secondo il quale la legge 1° giugno 1971, n.425, e con essa il turno di chiusura obbligatorio dei pubblici esercizi per un giorno la settimana ivi previsto, è da ritenersi abrogata per effetto dell'art. 8 della legge n. 287, 25 agosto 1991 che, nel ridisciplinare l'intera materia degli orari, si fonda sull'opposto principio degli obblighi di apertura;

RITENUTO di conseguenza di dover ridefinire anche la disciplina degli orari ed aperture dei pubblici esercizi in conformità a detta interpretazione;

CONSIDERATA l'esigenza di dare maggiore risalto alle attività di somministrazione presenti nel Comune ampliando le facoltà di apertura e garantendo in ogni caso un servizio minimo al consumatore residente ed al turista, nell'ambito di un programma generale di valorizzazione delle potenzialità del territorio;

RITENUTO opportuno adottare un provvedimento confacente alla necessità di garantire un'ideale copertura del servizio pubblico, considerata anche l'alta vocazione turistica del Comune di Portofino.

RILEVATA, altresì, l'opportunità di disciplinare gli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di tutelare la salute, la tranquillità ed il riposo delle persone, specialmente nelle ore serali e notturne, prevedendo appositi limiti agli orari di apertura e chiusura;

VISTO l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza, nell'ambito della disciplina regionale a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ORDINA

1) ORARIO DI ATTIVITA'

a. gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande osservano l'apertura minima giornaliera di ore 6, anche non continuative, durante la quale l'esercente è tenuto allo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; tale apertura deve essere assicurata entro l'arco orario compreso fra le ore 7 e le ore 20.

b. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono restare aperti al pubblico per un tempo fino ad un massimo di 20 ore giornaliere.

c. ogni esercente può liberamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico nel rispetto altresì dei seguenti limiti:

- apertura dalle ore 6

- chiusura entro le ore 2 nel periodo di vigenza dell'ora solare e chiusura entro le ore 3 nel periodo di vigenza dell'ora legale

d. che è facoltà dell'esercente effettuare orario continuato ovvero la chiusura intermedia del locale fino ad un massimo di 4 ore ed effettuare una giornata di chiusura per riposo settimanale.

e. L'esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e renderlo noto con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vige l'orario prescelto dal precedente titolare. La comunicazione dell'orario prescelto, una volta approvata, rimane valida fino alla sua modifica.

f. Gli esercizi già in attività devono comunicare al comune l'orario scelto entro 40 giorni dalla notificazione della presente ordinanza.

g. L'esercente è obbligato ad osservare l'orario prescelto per un periodo minimo non inferiore a mesi tre; l'eventuale modifica deve essere comunicata al Comune con un preavviso di giorni 15; modifiche in corso, anche temporanee, possono essere autorizzate dal Sindaco per comprovati motivi ed a richiesta dell'interessato, purché non in contrasto con le esigenze dell'utenza. Il Sindaco per esigenze di interesse pubblico ha la facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente.

h. Gli esercenti possono effettuare, per non più di due giorni, una chiusura infrasettimanale per riposo.

i. L'esercente è obbligato a cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuare lo sgombero dei locali all'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio.

2) DEROGHE GENERALI E SPECIALI ALL'ORARIO DI ATTIVITA'

a. L'esercente, indipendentemente dall'orario adottato, può posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora, nonché effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di 3 ore consecutive.

b. Il Sindaco può autorizzare deroghe agli orari prescelti in occasione delle ricorrenze natalizie, pasquali, di fine anno, di carnevale, della festa patronale, di altre festività o manifestazioni locali, oppure su richiesta motivata dell'interessato da presentarsi almeno 10 giorni prima.

c. Per particolari esigenze non contemplate nella presente ordinanza, possono essere disposte parziali deroghe dal Sindaco, per comprovati motivi, purché non contrastino con le esigenze dell'utenza. Il Sindaco per esigenze di interesse pubblico ha la facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente.

3) ORARI DEGLI ESERCIZI MISTI E DI QUELLI ANNESSI A STRUTTURE RICETTIVE

a. I titolari di pubblici esercizi muniti allo stesso tempo di autorizzazione di diversa tipologia, anche per il commercio al dettaglio, devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente, che deve essere comunicata al Sindaco da parte del titolare.

b. Agli esercizi annessi ad alberghi, locande e pensioni, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori nell'orario di cui ai precedenti punti, ma limitatamente alle persone alloggiate.

4) RIPOSO INFRASETTIMANALE – FERIE - CHIUSURE

a. L'esercente che intende sospendere l'attività per un periodo superiore agli otto giorni deve comunicarlo almeno 3 giorni prima al competente ufficio comunale; è altresì fatto obbligo di rendere nota la chiusura mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile al pubblico.

- b. La sospensione dell'attività per riposo infrasettimanale e per ferie degli esercizi di somministrazione deve essere, per quanto possibile, scaglionata e graduale in modo da assicurare idonei livelli di servizio.
- c. Il periodo di chiusura per riposo infrasettimanale e per ferie deve essere comunicato al Comune e reso noto al pubblico, con apposito cartello ben visibile, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di inizio.
- d. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione al comune, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare fino ad un massimo di 2 giornate di riposo settimanale e un periodo di ferie non superiore a 70 giorni, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare.
- e. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, si stabilisce che, salvo eventi eccezionali, deve essere assicurata l'apertura di almeno il 40% delle attività autorizzate.
- f. La determinazione degli esercizi che assicurino il rispetto di ciascun turno, sarà rimessa al libero accordo dei titolari dei pubblici esercizi in attività; la determinazione finale raggiunta con il libero accordo dovrà essere comunicata al comune entro il 30 giugno di ciascun anno.
- g. Nel caso in cui non sia possibile addivenire liberamente ad un accordo tra gli esercenti, il Sindaco provvederà ad individuare l'esercizio o gli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura. Tale individuazione terrà conto dei seguenti criteri:
- giorno di chiusura infrasettimanale:
- non aver mai usufruito della giornata di riposo.
 - priorità temporale della richiesta
- ferie
- aver usufruito delle ferie nel medesimo periodo nell'anno precedente.
 - priorità temporale della richiesta

5) SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

- a. l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 come previsto dall'art.144 della L.R. n. 1/2007.
- b. il Comune, ai sensi della L.R. n. 45/1982, è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente ordinanza ed all'introito dei relativi proventi. Su motivata richiesta dell'esercente, il Sindaco, sentita la giunta comunale, può autorizzare orari di apertura in deroga alla presente ordinanza.
- c. ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. il Sindaco, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, per motivi di pubblico interesse e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, potrà imporre variazioni e/o limitazioni di orario alle singole attività.
- d. E' abrogato ogni altro provvedimento precedente sulla stessa materia.

e. Al presente atto sarà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio di questo Comune e comunicato a tutti gli esercenti i pubblici esercizi interessati e alle associazioni di categoria.

f. La presente Ordinanza entrerà in vigore il **1° gennaio 2010**; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di proporre entro 120 (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Portofino 22/10/2009

IL SINDACO
F.to Dott. Giorgio D'Alia